



COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

n. 14 del 30-04-2026 del Reg. Delib.

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione.*

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta d'inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 16 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto della L.R. 7/92, come modificata dalla L.R. 26/93, in via Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Altadonna Giuseppa	P	Lucà Maria Giovanna	P
Piccolo Fabio	P	Cannuni Antonino	P
Scibilia Antonio Mario	P	Nastasi Rosa	P
La Mesa Giovanni Antonino	P	Visalli Francesco	P
Pirri Angelo	P	Domini Rosangela	P
Assegnati n. 10	In carica n. 10	Assenti n. 0	Presenti n. 10

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale il Presidente del C.C. Ing. Scibilia Antonio Mario.

Partecipa con le funzioni di Segretario Comunale la Dott. Marcello Iacopino.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione.”*

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria illustra la proposta. Il Presidente chiede se qualcuno abbia osservazioni da formulare. Nessuno interviene.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente a oggetto *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione “.*

La proposta ottiene il seguente risultato: **Presenti 10, Votanti 10, Favorevoli 10,**

IL CONSIGLIO

Approva all'unanimità la proposta di deliberazione avente a oggetto *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione.”*

COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

PROPOSTA N. 13 DEL 03-04-2026

OGGETTO: *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione.*

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

PROPONE

Per tutto quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente riportato:

- **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali", composto da tre sezioni ciascuna non n. articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione/pubblicazione ai sensi di legge.
- **DI INVIARE** la presente proposta al revisore dei Conti, affinché apponga il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs n. 267/2000;
- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

Infine, per la necessità di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina regolamentare:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Valdina 03-04-2026

Il Resp.le del procedimento

Dott.ssa Viola Mariateresa

IL PROPONENTE

Marchetta Francesco

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

UFFICIO PROPONENTE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI

SETTORE INTERESSATO

OGGETTO:

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Approvazione.

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto.-

Data 03-04-2026 IL RESPONSABILE *F.to Renda Giovambattista*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il suddetto parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA
EURO		

al Codice ex cap 0 Imp.

Data 03-04-2026 IL RESPONSABILE *F.to Renda Giovambattista*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente del C.C.
F.to Ing. Antonio Mario Scibilia

Il Consigliere Anziano
F.to Dott.ssa Giuseppa Altadonna

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Iacopino

Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, li 04-05-2026 Il Segretario Comunale <i>Nastasi Mariano</i>	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal <u>04-05-2026</u> al <u>19-05-2026</u> . Col n. _____ del Reg. pubblicazioni. Il Resp.le della Pubblicazione _____
---	---

Il sottoscritto Resp.le Area Amministrativa visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

- sarà affissa all'Albo Pretorio il 04-05-2026 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1);
- con lettera n. del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art.15, comma 3 e 4);

Il Resp.le Area Amministrativa
F.to Nastasi Mariano

Dalla Residenza municipale, 04-05-2026

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iacopino Marcello

Dalla Residenza municipale, _____

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iacopino Marcello

Dalla Residenza municipale, 30-04-2026



COMUNE DI VALDINA
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
delle ENTRATE COMUNALI**

Ai sensi della legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 (commi 102-110)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale**

n. _____

Del _____

Sommario

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 – Entrata in vigore	5
PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	6
Articolo 4 – Entrata in vigore	7
PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	8
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	8
Articolo 5 – Entrata in vigore	8

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alle seguenti entrate: ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU e CUP (Canone Unico Patrimoniale). Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2026 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Non sono dovute le sanzioni e gli interessi comunque denominati. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 gennaio 2026;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. L'affidatario Area Srl per le ingiunzioni di pagamento ed il Comune di Valdina per gli accertamenti esecutivi, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 giugno 2026, comunicano entro il 31 luglio 2026, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario Area Srl, per le ingiunzioni di pagamento e al Comune di Valdina per le pendenze per accertamenti esecutivi la sua volontà di avvalersene, presentando entro i

30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, apposita dichiarazione con le modalità e utilizzando la modulistica che lo stesso concessionario o il comune di Valdina metterà a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indicherà la volontà di aderire alla definizione ed il numero di rate qualora intenda dilazionare il pagamento.

2. Il concessionario Area Srl per le ingiunzioni fiscali o il Comune di Valdina per gli accertamenti esecutivi, entro i 30 giorni successivi alla data di arrivo della richiesta, notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30 settembre 2026;
- b) in alternativa, nel caso di scelta della definizione rateale, si applicano le modalità contenute nell'art. 34 del vigente Regolamento generale delle Entrate, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 15.01.2025;
- c) Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il *concessionario Area Srl* per le ingiunzioni fiscali e il comune di Valdina per gli accertamenti esecutivi indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio e la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal *Concessionario Area Srl per le ingiunzioni fiscali e dal Comune di Valdina per gli accertamenti esecutivi*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di

pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2: In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani riferiti a procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune di Valdina per gli accertamenti esecutivi e il concessionario per quanto riguarda le ingiunzioni di pagamento relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art.4.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Valdina.

PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento alle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARSU, CUP sulle quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il l'emanazione del presente regolamento;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 prende l'avvio con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione, così come definita dall'art. 3, comma 1 della Parte I del presente Regolamento. Il Comune, così come definito all'art. 3, comma 2 della Parte I del presente regolamento, comunica al debitore l'importo del debito residuo e l'eventuale piano di rateizzazione. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 settembre 2026, dell'importo dovuto in unica soluzione, in alternativa, nel caso di scelta della definizione rateale, si applicano le modalità contenute nell'art. 34 del vigente Regolamento generale delle Entrate, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 15.01.2025, con il versamento della prima rata entro la medesima data.;
2. In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni** rispetto alla scadenza, della **prima rata** ovvero di **una rata successiva**, il

debitore **decade** dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Valdina.

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2024 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU e TARI per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 31 gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 prende l'avvio con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione, così come definita dall'art. 3, comma 1 della Parte I del presente Regolamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, così come definito all'art. 3, comma 2 della Parte I del presente Regolamento, comunica al debitore l'importo del debito residuo e l'eventuale piano di rateizzazione.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 settembre 2026, dell'importo dovuto in unica soluzione, in alternativa, nel caso di scelta della definizione rateale, si applicano le modalità contenute nell'art. 34 del vigente Regolamento generale delle Entrate, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 15.01.2025, con il versamento della prima rata entro la medesima data.;

4. E' esclusa la compensazione con crediti di qualunque natura del debitore.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Valdina.